ALLEGATO 7

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Provincia di Pesaro e Urbino

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2021/2023 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011.

Dal 2016 per tutti gli enti al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, che completa ed arricchisce le informazioni del bilancio armonizzato.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- Descrittiva in quanto illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- Informativa perché apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- Esplicativa al fine di indicare le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

La presente nota integrativa ha l'obiettivo di ampliare la capacità informativa del Bilancio 2021/2023 sulla base dei seguenti elementi:

1) definizione dei criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e del relativi utilizzi;
3) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5) elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

****

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le Entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021/2023 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

In fase di predisposizione di questo bilancio, per l'annualità 2021, sono stati considerati anche gli impatti dell'emergenza sanitaria COVID19, i cui effetti si ripercuotono in parte anche nel 2021.

Entrate Tributarie

Imposta Municipale Propria (IMU)

Il presupposto d'imposta (comma 740 Legge Bilancio 2020) è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso degli immobili. La norma precisa altresì che il possesso delle abitazioni principali e assimilate, salvo che non si tratti di abitazioni "di lusso", di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non costituisce presupposto di imposta.
I soggetti passivi (comma 743) sono i possessori di immobili, ovvero i proprietari e i titolari di altri diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
La base imponibile degli immobili resta immutata rispetto alla precedente disciplina IMU di cui al D.L. 201/2011.
Restano confermate le riduzioni obbligatorie del 50% della base imponibile per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico,
- i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
- le unità immobiliari abitative, fatta eccezione per quelle "di lusso", concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori.

La legge di Bilancio 2020 con riferimento alla unificazione di IMU-TASI introduce una nuova disciplina delle diversificazioni delle aliquote che i Comuni potranno adottare. A decorrere dal 2021, in deroga alla manovrabilità dell'imposta concessa ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997, i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef e del Ministero dell'innovazione tecnologica. Questa innovazione risponde ad esigenze di semplificazione e di maggior fruibilità da parte dei contribuenti e degli intermediari fiscali delle informazioni relative alle discipline del prelievo adottate in sede locale.
L'Amministrazione Comunale ha stabilito di mantenere inalterate le stesse aliquote IMU deliberate per l'anno 2020.
Le previsioni di gettito dell'I.M.U. sono state formulate sulla base dei seguenti elementi:

- aliquote di imposta per l'anno 2021 (identiche a quelle in vigore nel 2020)
- base imponibile del tributo
- trend delle riscossioni
- previsioni di attività di recupero
- struttura del tributo come definita dalla legge di Bilancio 2020

Principali norme di riferimento	Articolo 1, commi 739-783 della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019.		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 327.260,33		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 327.529,33		
Gettito previsto nel triennio	**2021**	**2022**	**2023**
	€ 327.000,00	€ 313.754,00	€ 313.754,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	L'Amministrazione ha ritenuto, per l'anno 2021, di non procedere a variazioni di aliquote rispetto a quelle deliberate per l'anno 2020.		

Tassa Sui Rifiuti (Tari)

Premesso che l'articolo 1, comma 1, della Legge n. 481/95 prevede che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (….)" e che l'articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 attribuisce direttamente all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la potestà normativa in tema rifiuti demandandole:

- la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- l'approvazione delle tariffe definitive dell'EGATO;
- la definizione dei livelli di qualità dei servizi;
- la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza.

Nel rispetto delle norme legislative, ARERA ha emanato il 31.10.2019 due importanti provvedimenti in tema di TARI:

- Deliberazione n. 443 in tema di costi e nuovo metodo tariffario (MTR), dal 1^ gennaio 2020;
- Deliberazione n. 444 in tema di informazioni da pubblicare sui siti internet e sugli avvisi di pagamento dal 01.04.2020. In particolare, la Deliberazione n. 443/19 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1^ gennaio 2020. In particolare, l'art. 6 prevede il seguente nuovo percorso:
  a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
  b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
  c) ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Per quanto riguarda la predisposizione del Piano Economico Finanziario 2021, si dà atto che lo stesso è già stato inviato all'EGATO (A.T.A. Rifiuti) Nell'attesa della validazione del Piano da parte dello stesso Ente, si è provveduto alla iscrizione delle previsioni della TARI sulla base della ipotesi elaborate in relazione ai dati trasmessi ad A.T.A. Rifiuti sul rendiconto 2019; per quanto riguarda il costo del servizio si è tenuto conto della stima del valore redatta dall'ufficio competente.

L'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge n. 41 del 23.03.2021, ha prorogato al 30.06.2021 l'approvazione del P.E.F. e delle relative tariffe.

Con successivo provvedimento il Consiglio Comunale provvederà in merito.

Principali norme di riferimento	Articolo 1, commi 639-731, Legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 310.749,00		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 312.037,00		
Gettito previsto nel triennio	**2020**	**2021**	**2022**
	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	*Rispetto del 100% del costo del servizio.*		

Addizionale Comunale all'I.R.EP.F.

Principali norme di riferimento	Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 161.477,98		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 179.565,90		
Gettito previsto nel triennio	**2020**	**2021**	**2022**
	€ 175.000,00	€ 182.500,00	€ 182.500,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	L'Amministrazione ha ritenuto, per l'anno 2021, di non procedere a variazioni di aliquote rispetto a quelle deliberate per l'anno 2020.		

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Recupero evasione tributaria

Tributo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
I.M.U.	€ 25.547,64	€ 31.700,02	€ 34.131,02
TARI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

Fondo di solidarietà comunale

La disciplina dell'alimentazione e del riparto del fondo di solidarietà comunale è stata ridefinita dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 448-451 della L. 232/2016), sulla quale sono successivamente intervenuti il D.L. 50/2017 (art. 14), che ha integrato la normativa relativamente alla disciplina del FSC relativo agli anni 2018 e seguenti, la legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 884-885 della L. 205/2017), la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 921 della L. 145/2018), il Decreto Fiscale (art. 57, c. 1 del DL. 124/2019) e la legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 848 a 851 della L. 160/2019).
Il Fondo di solidarietà comunale 2021, pari ad € 514.181,20, è stato determinato sulla base dei dati divulgati sul sito del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la finanza locale.

Entrate per trasferimenti correnti

Il titolo II delle entrate contiene gli stanziamenti relativi ai trasferimenti correnti.

Fra questi i principali sono i trasferimenti ordinari statali, diversi dal Fondo di Solidarietà Comunale, il rimborso delle spese elettorali ecc.

Le previsioni tengono conto delle somme realizzate nell'esercizio 2020 e precedenti.

Entrate extratributarie

Il Titolo 3° "Entrate extratributarie" comprende le entrate derivanti dai servizi svolti dall'ente in favore di utenti, entrate dall'applicazione di sanzioni, dalla gestione di beni, interessi attivi, rimborsi, ecc..

Esse contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli 1° e 2°, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Le entrate ascritte alla tipologia 1 (vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) quelle derivanti dalla gestione di beni le cui previsioni sono fondate sui contratti di affitto, di concessione o uso.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019, l'ente, a partire dal 2021, prevede l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Tale canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone

ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Principali norme di riferimento	Articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 e successive modifiche.		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 0,00		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 0,00		
Gettito previsto nel triennio	**2021**	**2022**	**2023**
	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono stati sostituiti dal canone tenuto conto delle esenzioni, per l'anno 2021, previste dal Decreto Legge n. 41/2021.		

Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, l'ente, a partire dal 2021, prevede l'istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Tale canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Principali norme di riferimento	Articolo 1, commi da 837 a 846 della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 e successive modifiche.		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 0,00		
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 0,00		
Gettito previsto nel triennio	**2021**	**2022**	**2023**
	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono stati sostituiti dal canone tenuto conto delle esenzioni, per l'anno 2021, previste dal Decreto Legge n. 41/2021.		

Servizi a domanda individuale

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, per l'anno 2021, sono state confermate le tariffe e contribuzioni in vigore nell'anno 2020, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 16.03.2020.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 12.04.2021 è stata determinata la percentuale di copertura dei costi che è pari al 69,12.

Trasporto scolastico

Il Comune organizza, con proprio personale e dotazioni strumentali, il servizio di trasporto scolastico che collega tutte le aree residenziali e periferiche del territorio alle scuole dell'obbligo. Con particolare riferimento alla natura del servizio, la giurisprudenza contabile, anche di recente, ha escluso il trasporto scolastico dal novero dei servizi a domanda individuale, ma tra i servizi pubblici essenziali a garanzia del primario diritto allo studio, cui "*Gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza*". Pertanto, questo Ente ha deciso di assicurare il servizio applicando tariffe alla presente deliberazione che non coprono integralmente il costo del servizio. I proventi sono stati quantificati sulla base del numero medio delle richieste annuali.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 12.04.2021 si è provveduto ad approvare le relative tariffe che assicurano una percentuale di copertura pari al 3,03%.

Le entrate ascritte nella tipologia 2 (Proventi derivanti all'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) attengono fondamentalmente alle sanzioni elevate per violazioni di norme del codice della strada e sono fondate sull'andamento storico dell'attività di vigilanza e sull'ammontare presunto dei ruoli da emettere per la riscossione di sanzioni elevate in anni pregressi non pagate dal trasgressore e non accertate fra i residui.

La voce principale che compone la tipologia 5 attiene ai rimborsi di spese di personale comandato presso enti.

Anche per alcune delle voci di questi capitoli di entrata si è tenuto conto nelle previsioni di riduzioni legate agli impatti dell'emergenza Covid19.

1.2. Le Spese

Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.
Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I macroaggregati di spesa corrente

Anche se non presenti nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio, la spesa corrente, così come riportata nell'allegato al bilancio di previsione, è stata suddivisa in macroaggregati che sostituiscono, nella nuova classificazione economico funzionale, i precedenti interventi di spesa.
Com'è noto, la classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in relazione alla natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare valutazioni in merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione.

Per quanto riguarda le **spese correnti,** le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.).
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari Responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'Amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

L'articolo 57, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 157/2019 ha eliminato tutti i vincoli relativi al contenimento delle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missione, formazione, sponsorizzazione, incarichi per studi e consulenza, acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, acquisto, manutenzione e locazione di immobili.
Conseguentemente si darà conto del solo limite della spesa del personale.

Limiti alla Spesa di Personale

La spesa di personale per il 2021, calcolata ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 ed alla luce delle varie interpretazioni fornite dalle sezioni controllo della Corte dei Conti

e dalla Ragioneria Generale dello Stato, è prevista nella previsione dei limiti stabiliti da tutte le vigenti disposizioni, come dettagliatamente esposto nella deliberazione di approvazione del Piano occupazionale 2021/2023 sulla base del quale sono state elaborate le relative previsioni di bilancio.

Con riferimento alle assunzioni di personale, si segnala che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con il D.M. 17 marzo 2020 sono stati individuati i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Tabella riepilogativa delle spesa personale prevista per il triennio 2021/2023

	Media 2011/2013	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Spese macroaggregato 101	€ 572.620,38	€ 534.928,44	€ 539.000,58	€ 539.000,58
Spese macroaggregato 103	€ 114,19	€ 660,00	€ 660,00	€ 660,00
Irap macroaggregato 102	€ 26.264,37	€ 33.541,00	€ 33.754,79	€ 33.754,79
Rimborsi macroaggregato 109 (Personale in convenzione)	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Totale spese di personale (A)	**€ 598.998,94**	**€ 583.129,44**	**€ 587.415,37**	**€ 587.415,37**
Componenti escluse (B)	€ 53.050,08	€ 110.226,40	€ 97.626,40	€ 97.626,40
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	**€ 545.948,86**	**€ 472.903,04**	**€ 489.788,97**	**€ 489.788,97**
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

Accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale.

Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Con riferimento all'accantonamento nel bilancio di previsione, viene stanziata tra le spese un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in relazione:

- alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio;
- alla loro natura;
- alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi.

Il calcolo del fondo crediti, essendo decorsi 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, è stato determinato sulla base della media semplice (media fra il rapporto degli incassi in conto competenza e gli accertamenti dell'ultimo quinquennio).

La percentuale applicata all'importo degli stanziamenti è pari al completamento a 100 della media di cui sopra.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al Responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Piano dei conti	DESCRIZIONE
1.01.01.61.001	Tassa sui rifiuti (TARI)
3.02.02.01.001	Sanzioni per violazione codice della strada

Di seguito si riporta il calcolo del fondo:

Cap.92 Art.0			
TARI - TRIBUTO SUI RIFIUTI			
Titolo: 1			
Tipologia: 101			
Piano dei conti: E.1.01.01.51.001			
Primo anno armonizzato: 2015			
Metodo usato per calcolo incassi: Metodo ordinario (Incassi di competenza)			
Calcolo Media e complemento: Per tipologia			
Anno	Incassato (I)	Accertato (A)	Rapporto % (I/A)
Anno 2016	€ 250.260,54	€ 302.000,00	82,87
Anno 2017	€ 254.033,75	€ 313.080,53	81,14
Anno 2018	€ 257.311,26	€ 310.887,00	82,77
Anno 2019	€ 254.843,96	€ 310.749,00	82,01
Anno 2020	€ 235.613,93	€ 312.037,00	75,51
previsione 2021			€ 310.000,00
previsione 2022			€ 310.000,00
previsione 2023			€ 310.000,00
Media Semplice (somma di tutti i numeratori INCASSI(I) e di tutti i denominatoti ACCERTAMENTI(A) e poi rapporto A/B			
Media			**80,84**
Complemento a 100 media			**19,16**
Accantonamento minimo 2021			**€ 59.396,00**
Accantonamento minimo 2022			**€ 59.396,00**
Accantonamento minimo 2023			**€ 59.396,00**
Accantonamento effettivo 2021			**€ 59.396,00**
Accantonamento effettivo 2022			**€ 59.396,00**
Accantonamento effettivo 2023			**€ 59.396,00**

Cap.330 Art.1			
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE			
Titolo: 3			
Tipologia: 200			
Piano dei conti: E.3.02.02.01.004			
Primo anno armonizzato: 2015			
Metodo usato per calcolo incassi: Metodo ordinario (Incassi di competenza)			
Calcolo Media e complemento: Per tipologia			
Anno	Incassato (I)	Accertato (A)	Rapporto % (I/A)
Anno 2016	€ 1.111,50	€ 1.111,50	100,00
Anno 2017	€ 0,00	€ 0,00	
Anno 2018	€ 0,00	€ 0,00	
Anno 2019	€ 2.114,50	€ 2.295,10	92,13
Anno 2020	€ 3.331,09	€ 3.715,39	89,66
previsione 2021 (al netto della quota da trasferire al Comune di Carpegna € 1.500,00)			€ 1.500,00
previsione 2022 (al netto della quota da trasferire al Comune di Carpegna € 1.500,00)			€ 1.500,00
previsione 2023 (al netto della quota da trasferire al Comune di Carpegna € 1.500,00)			€ 1.500,00

Media Semplice (somma di tutti i numeratori INCASSI(I) e di tutti i denominatoti ACCERTAMENTI(A) e poi rapporto A/B			
Media			**92,07**
Complemento a 100 media			**7,93**
Accantonamento minimo 2021			**€ 118,95**
Accantonamento minimo 2022			**€ 118.95**
Accantonamento minimo 2023			**€ 118.95**
Accantonamento effettivo 2021			**€ 118,95**
Accantonamento effettivo 2022			**€ 118,95**
Accantonamento effettivo 2023			**€ 118,95**

Accantonamento al Fondo di Riserva

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio). Avendo previsto nel Bilancio finanziario il ricorso all'anticipazione di tesoriera *è* necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Anno 2021 € 10.000,00 (Spese correnti € 1.835.455,77) – 0,54%
Anno 2022 € 10.000,00 (Spese correnti € 1.818.219,46) – 0,55%
Anno 2023 € 10.000,00 (Spese correnti € 1.778.703,16) – 0,56%

Accantonamento al Fondo di Riserva di Cassa
Le previsioni di cassa sono state elaborate alla luce del fondo di cassa previsto a fine 2020, delle previsioni di competenza 2021 e dei residui presunti previsti a inizio 2021. Viene garantito un fondo di cassa positivo a fine esercizio.
Lo stanziamento di cassa relativo al fondo di riserva ammonta ad euro 110.000,00 è pari all'1,97% delle previsioni di cassa delle spese finali (primi tre titoli della spesa € 5.582.085,67) e quindi rispetta i limiti previsti dall'art. 166 del Tuel (minino 0,2%).

Accantonamento al Fondo Rischi Spese Legali

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione:
"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

A tal fine si specifica che questo Ente non ha previsto accantonamenti per maggiori spese legato al contenzioso in quanto i Responsabili di Settore non ne hanno ravvisato la necessità.

Accantonamenti per perdite delle Società ed Aziende Partecipate

In base alla previsione normativa dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 175/2016 per il quale "Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione", per le società

in perdita risultante dall'ultimo rendiconto approvato è stato operato il relativo accantonamento nel bilancio di previsione.
Si segnala infine che, limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

Non si ritiene di dar corso ad accantonamenti, in relazione alla attuale struttura dei bilanci societari, e alle ridotte percentuali di partecipazione nei vari organismi.

Accantonamenti per spese potenziali

Il paragrafo 9.11.1 del principio contabile applicato della programmazione prevede, inoltre, che sia data adeguata motivazione dei criteri di valutazione seguiti per l'accantonamento di fondi spese potenziali. A tal fine si specifica che questo Ente non ha previsto accantonamenti per spese potenziali in quanto i Responsabili di Settore non ne hanno ravvisato la necessità.

Accantonamenti al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla Legge n. 160/2019), è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868). Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863). L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b). Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861). I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a

pagare. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni di cui ai punti precedenti non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Accantonamento Indennità di fine mandato del Sindaco

Il punto 5.2, lettera i), prescrive i seguenti ulteriori obblighi in materia di bilancio di previsione: "*anche le spese per indennità di fine mandato costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ....*".

L'importo accantonato è pari ad € 1.890,45 per ciascuna annualità (Indennità compreso I.R.A.P.).

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo.

Anno 2021:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali o referendarie	**€ 20.065,00**	Consultazioni elettorali o referendarie	**€ 20.065,00**
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	**€ 27.547,64**	Attrezzature informatiche (Acconto)	**€ 1.466,05**
Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	**€ 20.000,00**	Rimborso Oneri e Costo di Costruzione, trasferimento alla Chiesa introiti urbanizzazione secondaria e manutenzione straordinaria immobili	**€ 6.559,21**
Alienazione diritti reali di godimento	**€ 4.898,01**	Attrezzature informatiche (Saldo) e manutenzione straordinaria di immobili.	**€ 1.033,95**
Piano di sviluppo locale Montefeltro – Gestione ed animazione del P.I.L. (Fondo europeo)	**€ 25.757,58**	Beni e servizi per comunicazione e divulgazione attività di animazione e gestione del P.I.L. – Acconto Incarico professionale	**€ 25.757,58**
Contributo Ministero dell'Interno	**€ 997.000.00**	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico	**€ 997.000,00**
Contributo Ministero dell'Interno	**€ 67.000,00**	Spese di progettazione per interventi di efficientamento energetico Scuola Primaria e Secondari di I°	**€ 67.000,00**
Contributo Ministero dell'Interno	**€ 100.000,00**	Messa in sicurezza infrastrutture stradali	**€ 100.000,00**
Contributo Ministero dell'Interno	**€ 7.400,00**	Spese di progettazione per la	**€ 7.400,00**

		messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico	
Contributo AGEA (Fondi FEASR)	**€ 38.195,16**	Riqualificazione del percorso pedonale del parco fluviale lungo il torrente Apsa che collega il centro abitato alla località Prato	**€ 55.500,01**
Trasferimento per azioni di sostegno economico a favore di piccole e medie imprese	**€ 24.824,00**	Contributi per sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali	**€ 24.824,00**
Contributi da Regione	**€ 12.000,00**	Trasferimento in conto capitale a privati abbattimento barriere architettoniche	**€ 12.000,00**
TOTALE ENTRATE	**€ 1.344.687,39**	**TOTALE SPESE**	**€ 1.318.605,80**

La differenza di € 26.081,59 si riferisce alle maggiori entrate per il recupero dell'evasione tributaria.

Anno 2022:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	**€ 20.065,00**	Consultazioni elettorali o referendarie	**€ 20.065,00**
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	**€ 33.700,02**		
Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	**€ 10.000,00**	Manutenzione straordinaria di immobili e trasferimento alla Chiesa introiti urbanizzazione secondaria	**€ 10.000,00**
Alienazione diritti reali di godimento	**€ 4.898,01**	Manutenzione straordinaria di strade.	**€ 4.898,01**
Piano di sviluppo locale Montefeltro – Gestione ed animazione del P.I.L. (Fondo europeo)	**€ 25.757,58**	Beni e servizi per comunicazione e divulgazione attività di animazione e gestione del P.I.L. – Acconto Incarico professionale	**€ 25.757,58**
Trasferimento per azioni di sostegno economico a favore di piccole e medie imprese	**€ 24.824,00**	Contributi per sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali	**€ 24.824,00**
TOTALE ENTRATE	**€ 119.244,61**	**TOTALE SPESE**	**€ 85.544,59**

La differenza di € 33.700,02 si riferisce alle maggiori entrate per il recupero dell'evasione tributaria.

Anno 2023:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	**€ 20.065,00**	Consultazioni elettorali o referendarie	**€ 20.065,00**
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	**€ 36.131,02**		
Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	**€ 10.000,00**	Manutenzione straordinaria di strade e trasferimento alla Chiesa introiti urbanizzazione secondaria	**€ 10.000,00**
Alienazione diritti reali di godimento	**€ 4.898,01**	Manutenzione straordinaria di	**€ 4.898,01**

		strade.	
Piano di sviluppo locale Montefeltro – Gestione ed animazione del P.I.L. (Fondo europeo)	**€ 7.272,72**	Saldo Incarico professionale	**€ 7.272,72**
TOTALE ENTRATE	**€ 78.366,75**	**TOTALE SPESE**	**€ 42.235,73**

La differenza di € 36.131,02 si riferisce alle maggiori entrate per il recupero dell'evasione tributaria.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi.

Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020, quantificato in € 356.351,61, è così articolato:

- € 180.466,50 Fondi Accantonati di cui € 157.339,30 F.C.D.E.
- € 160.528,36 Fondi Vincolati
- € 7.359,79 Fondi destinati agli investimenti
- € 7.996,96 Fondo disponibile

3. Fondo Pluriennale Vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.
Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del "Fondo Pluriennale Vincolato".
Il FPV ha lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo il principio della competenza potenziata, con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.
La costituzione del Fondo consente di evitare, sul nascere, la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.
Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte

dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Il bilancio di previsione 2021/2023 ricomprende, per l'anno 2021, il Fondo Pluriennale Vincolato di € 240.752,55 costituito in data 31.12.2020 con determinazione n. 316 del Responsabile del Settore IV e si riferisce alla Progettazione per il miglioramento sismico dell'edificio ex Scuola Media.

Successivamente alcune poste di spesa potranno essere reiscritte nell'esercizio finanziario 2021 a seguito della revisione ordinaria dei residui; operazione collegata all'approvazione del rendiconto 2020.
Sarà eventualmente possibile effettuare variazioni di cronoprogramma di alcune opere con determinazione del Responsabile delle risorse, entro fine esercizio.

4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 sono previsti investimenti, così suddivisi:

Tipologia	2021	2022	2033	Fonte di Finanziamento
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico	**€ 997.000,00**			**Trasferimento Ministeriale**
Interventi di adeguamento strutturale ed antisismico Edificio Scolastico "Niccolo' Berettoni" (Infanzia e Nido)	**€ 160.000,00**			**Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**
Progettazione definitiva ed esecutiva - lavori di efficientamento energetico scuola primaria e secondaria di I° ed annessa palestra	**€ 67.000,00**			**Trasferimento Ministeriale**
Messa in sicurezza di infrastrutture stradali	**€ 100.000,00**	**€ 50.000,00**	**€ 50.000,00**	**Trasferimento Ministeriale**
Riqualificazione del percorso pedonale del parco fluviale lungo il torrente Apsa che collega il centro abitato alla località Prato	**€ 55.500,01**			**Trasferimento AGEA e Fondi di Bilancio**
Manutenzione straordinaria immobile Mulino delle Monache	**€ 5.246,00**	**€ 5.246,00**	**€ 5.246,00**	**Fondi di Bilancio**
Progettazione definitiva ed esecutiva - Messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico	**€ 7.400,00**			**Trasferimento Ministeriale**
Manutenzione straordinaria di strade e piazze comunali		**€ 8.652,01**	**€ 8.652,01**	**Fondi di Bilancio**

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Secondo il principio gli **enti strumentali partecipati** sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l'amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

I dati ed i bilanci delle sotto elencate società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet: *http://www.comune.maceratafeltria.pu.it/ - Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società Partecipate.*
Di seguito si indicano gli organismi strumentali Comune di Macerata Feltria, così come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011 con indicata la relativa quota di partecipazione:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Società Intercomunale Servizi S.p.A. - in liquidazione	0,10%
Marche Multiservizi S.p.A.	0,00211%

8. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Per quanto riguarda la congruità delle previsioni di entrata si rimanda alla nota di aggiornamento al D.U.P. 2021/2023.
I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati, per quanto riguarda l'entrata, in relazione all'effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio mentre per quanto riguarda la spesa, in relazione ai debiti maturati ed alle scadenze contrattuali riducendo al massimo ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Vincoli di utilizzo delle entrate per sanzioni amministrative per violazioni del codice stradale.

Il Comune di Macerata Feltria, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2019, ha approvato una convenzione per la gestione associata della funzione di polizia locale tra i Comuni di Macerata Feltria (ente capofila) e Carpegna. Nel Bilancio finanziario 2021/2023 sono state previsti i

proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del Decreto Legislativo n. 285/2012 per un importo di € 3.000,00 (Capitolo 330/1 Entrata) di cui € 1.500,00 (Capitolo 3150/310 Uscita) da trasferire al Comune di Carpegna ai sensi dell'articolo 14, Comma 2, della Convenzione.
La destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada ex art. 208 del Decreto Legislativo n. 285/2012 è quantificata sottraendo dalle entrate per sanzioni di € 3.000,00, previste ai sensi del punto 3.3 dell'Allegato 2 del D.P.C.M. 28/12/2011, la quota presunta di € 1.500,00 da trasferire al Comune di Carpegna ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della convenzione nonché il relativo Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 118,95. Pertanto il totale dei proventi da ripartire ammonta ad Euro 1.381,05.
La destinazione dei proventi è stata prevista nei capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 di seguito indicati:

- Cap. 8133/174 - € 172,63 "Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e messa a norma della segnaletica delle strade di proprietà del Comune" (articolo 208, comma 4, lettera a);
- Cap. 3133/100 - € 172,63 "Potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (articolo 208, comma 4, lettera b);
- Cap. 8133/174 - € 1.035,79 "Interventi di sistemazione del manto stradale" (articolo 208, comma 4, lettera c);

PARAMETRI OBIETTIVI PER COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

CODICE ENTE
3110590230

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA PU

Approvazione rendiconto dell' esercizio delibera n. 15 del 29.04.2019

1)	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	NO
2)	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	NO
3)	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	NO
4)	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%	NO
5)	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	NO
6)	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	NO
7)	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	NO
8)	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	NO

Si attesta che i parametri su indicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

MACERATA FELTRIA, li 07/03/2020

IL SEGRETARIO

Dott. Paolo Tinti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esmeralda Forlani

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Luciano Arcangeli